



Comune di Soragna

Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N. 134

DEL 04/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, questo giorno **quattro** del mese di **Dicembre**, alle ore **18:30**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Arch. Marco Taccagni la Giunta Comunale.

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
TACCAGNI MARCO	X	
RASTELLI GIACOMO	X	
PARONI SILVIA	X	
MUSCIMARRO MONICA FRANCESCA	X	
MORI ELISA	X	

Totale presenti N. 5

Totale assenti N 0

Partecipa Segretario Comunale, Dott. Giovanni De Feo, che provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, Sindaco, Arch. Taccagni Marco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, è stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 05/03/2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) e il Canone mercatale, con il medesimo atto è stato approvato sia il relativo Regolamento che, in sede di prima applicazione del canone, anche le tariffe applicabili a decorrere dal 01/01/2021;

VISTA la disposizione iniziale contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevedeva "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

CONSIDERATO che le tariffe del canone unico di nuova attuazione sono state calcolate in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto, analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 dell'art. 1 L.160/2019 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo "...criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817

introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone "...annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente...";

CONSIDERATO altresì che:

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ab origine dall'articolo 1, comma 831 e 831-bis, della Legge n. 160/2019 (società di fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete)
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità di risolvere tale disallineamento, dando la possibilità di evitare che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto.
- l'aumento Istat previsto nella percentuale di 17,50% risulterebbe uguale (o inferiore) all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo che ha visto, dall'anno di introduzione del canone unico patrimoniale al 31 dicembre 2024, un incremento del 17,50%
Si ritiene opportuno risolvere il suddetto disallineamento e adeguare il sistema tariffario a criteri di ragionevolezza ed evoluzione rispetto al gettito ottenuto nell'anno 2020 dalle entrate che il Canone unico patrimoniale è andato a sostituire;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il Canone Unico Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in sostituzione del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

ACQUISITO inoltre il **parere favorevole** reso, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, dal Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità della proposta di deliberazione;

ATTESO l'esito della votazione, resa in forma palese, che si riassume nelle seguenti risultanze:

Componenti assegnati n. 5, presenti n. 5 e votanti n. 3, astenuti n. 2 (Ass. Rastelli e Muscimarro)

Con voti favorevoli n. 3,

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale di cui alla Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, riportati in ALLEGATO A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, confermando tuttavia invariate le tariffe del canone mercatale.

La decisione discende dalla necessità di preservare il mercato comunale che, nel Comune di Soragna, risulta caratterizzato da un numero ridotto di banchi. Un aumento delle tariffe, allo stato attuale, potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo alla partecipazione degli operatori, compromettendo la continuità e la funzione sociale ed economica del mercato stesso;

2. di dare atto che le tariffe ordinarie di cui all'allegato A sono rivalutate del 17,50% misura uguale all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 nella misura pari al 17,50%;
3. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2026 e **non riguardano le tariffe del Canone Mercatale per il quale si continuano ad applicare le tariffe di cui all'allegato 3 della deliberazione C.C.N. 4 del 05.03.2021 e le Società definite "Corporate"** (cioè le società che gestiscono società di fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete) le cui tariffe si rivalutano per legge ogni anno;
4. di dare atto che l'adeguamento delle tariffe comporta un aumento di gettito pari ad € 6.000,00 sul capitolo 01160001 "Canone Unico Patrimoniale" del redigendo Bilancio di Previsione;
5. di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile con voti unanimi.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Arch. Taccagni Marco

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni De Feo